

TRIBUNALE DI GENOVA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art 464 *bis* c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che nei casi previsti all'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro di Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondariato sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Claudio Viazzi Presidente del Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa, e l'Ente Centro Sportivo Italiano - comitato di Genova (Associazione de Promozione Sociale), nella persona del legale rappresentante dott. Enrico Carnagnani del nato il 5 maggio 1971 a Genova (c.f. CRMNRC71E05D969Y)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività sono complessivamente due, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. 88/2015:

1) presso la sede del Centro Sportivo Italiano ubicata in Via Santo Stefano 3/3 :

- riordino ed implementazione dell'archivio storico del Centro Sportivo Italiano di Genova (in particolare posa della statua del Cristo dell'Abissi nel 1954 e costruzione stadio Pio XII nel 1956, ambedue ad opera dell' Associazione)
- manutenzione delle strutture

2) presso la struttura sportiva ubicata in Via Pomat 8b - 16133 Genova San Desiderio

- manutenzione a salvaguardia del patrimonio boschivo e di protezione della flora (istituzione di un percorso botanico all'interno dell'area verde) e del patrimonio culturale ("grotta dell'eremita")
- costruzione di sentieri taglia fuoco per la prevenzione degli incendi (in particolare in prossimità delle strutture sportive)

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato di procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine in cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata ai ministeri della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Genova, li 19.03.2017

Il Rappresentante dell'Ente


dott. Enrico Carmagnani

CSI Centro Sportivo Italiano

Comitato di Genova


Via S. Stefano 3/3 - 16121 (GE)

Cod. Fisc.: 80156670103



Il Presidente del Tribunale

dott. Claudio Carlo Viazzi



Allegato nr. 1

Allegato nr. 1

1) SEDE PRINCIPALE


sede del Comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano
Via Santo Stefano 3 int. 3
16121 GENOVA

2) SEDE SECONDARIA:

c/o struttura sportiva (circa due ettari) ed area verde (circa un ettaro) del Villaggio dello sport "don G.B. Caviglia"
Via Pomata 8b
16133 San Desiderio (Genova)


il coordinatore dell'area promozione sociale

(Adriano Bianchi)



il presidente del comitato C.S.I. di Genova

(Enrico Carmagnani)



CSI Centro Sportivo Italiano
Comitato di Genova
Via S. Stefano 3/3 - 16121 (GE)
Cod. Fisc.: 80156670103



Spett.le

U.E.P.E. del Tribunale di Genova

Viale Brigate Partigiane 92/r

16129 Genova

c.a. Gent.ma D.ssa Bianca Berio

54?

Oggetto: richiesta ampliamento posti di cui alla convenzione per il lavoro di pubblica utilità nell'ambito dell' Istituto di messa alla prova ai sensi degli art. 168 bis c.p. ed art.464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2005.

Con riferimento alla convenzione stipulata dal Tribunale di Genova ed il comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano (Vs. prot.0004045 (u) sgr del 28/8/2017) per richiedere l'ampliamento del numero delle persone da poter accogliere da parte della nostra Associazione passando da cinque a sette.

La presente vuole anche andare incontro alle numerose richieste di disponibilità all'accoglienza che ci vengono fatte e dagli ampi spazi che possiamo mettere a disposizione in tutto l'arco dell'anno specialmente nell'area verde di San Desiderio.

Coordinatore

dell'Area Promozione Sociale del

C.S.I. - Comitato di Genova

(Adriano Bianchi)

Presidente

C.S.I. - Comitato di Genova

(Enrico Carmagnani)

Genova, li 28 febbraio 2018

CSI Centro Sportivo Italiano
Comitato di Genova
Via S. Stefano 3/3 - 16121 (GE)
Cod. Fisc.: 80156670103

VISTO AGLI ATTI
Genova 3.03.2018
IL PRESIDENTE

Genova

Via Santo Stefano, 3/3

16121 GENOVA

Tel/Fax 010 59 27 55

segreteria@csigenova.it

Chiavari

Viale Moro, 121

16043 CHIAVARI

Cell. 320 47 31 980/1

segreteria@csichiavari.it

Spezia

Via Don Demoni, 72

19121 LA SPEZIA

Tel/Fax 0187 77 05 45

Cell. 380 30 12 471

segreteria@csispezia.it

Savona

Viale Moro, 4

17100 SAVONA

Tel 019 83 85 778

Fax 019 84 84 812

segreteria@csisavona.it

Imperia

Via Santa Famiglia, 2

17100 IMPERIA

Tel/Fax 0183 29 74 85

segreteria@csimper.it

Sanremo

Piazza Cassini, 14

16335 SANREMO

Tel/Fax 0184 57 00 33

segreteria@csisanremo.it



Egr. Sig. Presidente del
Tribunale di Genova
e p.c.: Spett.le
U.D.E.P.E. del Tribunale di Genova
Viale Brigate Partigiane 92/r
16129 Genova

Oggetto: **richiesta ampliamento posti** di cui alla convenzione per prestazioni di pubblica utilità nell'ambito dell' istituto di messa alla prova ai sensi degli art. 168 bis c.p. ed art.464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8..6.2005. stipulata il 19.03.2017 (con scadenza 19/3/2022) e **comunicazione nominativo secondo referente**

Con riferimento alla convenzione specificata in oggetto stipulate dal Tribunale di Genova ed il comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano richiediamo l'ampliamento dei posti **da 7 (sette) a 15 (quindici)**.

Confermiamo inoltre che attualmente le sedi ove si svolgono i lavori di pubblica utilità sono:

- la sede principale del comitato territoriale del Centro Sportivo Italiano di Genova ubicata in **Vico Falamonica 1 int. 8 - 16123 Genova**
- e quella ubicata in **Via Pomata 8 b - 16133 Genova San Desiderio** presso la struttura sportiva ed area verde denominata "Villaggio dello sport Don G.B. Caviglia".

Con riferimento al punto 6 della convenzione citata a margine portiamo a Vostra conoscenza che **Adriano Bianchi** viene affiancato **come referente tutor** il Sig. **Andrea Pedemonte**, nato a Genova il 21.05.1979 (c.f. PDMNDR79E21D969T) residente in Via Giovanni Torti 38/11 - 16143 Genova-

In tale attesa di un Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti

il coordinatore
dell'Area Promozione Sociale del
C.S.I. - Comitato di Genova
(Adriano Bianchi)

Presidente
C.S.I. - Comitato di Genova
(Enrico Carmagnani)

Genova, li 5 febbraio 2021

CSI Centro Sportivo Italiano
Comitato di Genova
Vico Falamonica 1/8 - 16123 (GE)
Cod. Fisc. 80156670103

CSI GENOVA Via Santo Stefano, 3 16123 GENOVA Tel/Fax 010 59 27 55 segreteria@csigenova.it	CSI CHIAVARI Viale Millo, 121 16043 CHIAVARI Cell. 320 47 31 960/1 segreteria@csichiavari.it	CSI LA SPEZIA Via Don Manzoni, 72 19121 LA SPEZIA Tel/Fax 0187 77 05 45 Cell. 380 30 12 471 segreteria@csilaspezia.it	CSI SAVONA - ALBENGA Via del Millo, 4 17100 SAVONA Tel. 019 83 86 778 Fax 019 84 84 812 segreteria@csisavona.it	CSI IMPERIA Via Sacra Famiglia, 2 18100 IMPERIA Tel/Fax 0183 29 71 85 segreteria@csimperla.it	CSI PORTOFINO Piazza Cassini, 13 16038 SANREMO Tel/Fax 0184 57 00 33 segreteria@csimperla.it
---	--	--	--	---	--

VISTO AGLI ATTI

Genova, 12/02/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico J. Ravera

54